All. n. 1 alla delibera n. 6 dd. 03/03/2014

IL SEGRETARIO

Dott. Luca Moser

A.S.U.C. DI VILLAMONTAGNA



REGOLAMENTO PER L' ESERCIZIO DEI DIRITTI DI GODIMENTO DEI BENI DI USO CIVICO

Nuovo Regolamento per l'esercizio dei diritti di godimento dei beni di uso civico dell'A.S.U.C. di Villamontagna

Approvato con delibera del Comitato

Di data 03/03/2014 n. 6



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico amministrati dall'A.S.U.C. di Villamontagna, quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo della popolazione locale e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro - silvo - pastorale, nel rispetto e secondo le finalità di cui alla l.p. 14 giugno 2005 n. 6 e s.m. e i. (di seguito denominata legge provinciale) e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con d.p.g.p. 06-04-2006, n. 6-59/leg (di seguito denominato regolamento di esecuzione).

Art. 2

BENI DI USO CIVICO

- 1. Sono beni di uso civico quelli risultanti:
 - a) dal decreto originario di assegnazione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici;
 - b) da eventuali decreti commissariali suppletivi;
 - c) nonché da eventuali determinazioni del dirigente del Servizio provinciale competente in materia di uso civico;
 - e sui quali non sia stata deliberata, nel rispetto delle disposizioni normative in materia, l'estinzione del vincolo di uso civico.
- 2. Il vincolo di uso civico è annotato, a fini dichiarativi, presso gli uffici del libro fondiario.
- 3. I beni di uso civico sono elencati e descritti nell'inventario dell'A.S.U.C. di Villamontagna.



DIRITTI DI USO CIVICO

- 1. Sono diritti di uso civico quelli riconosciuti:
 - a) dal decreto originario di assegnazione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici;
 - b) da eventuali decreti commissariali suppletivi; come sospesi, variati o estinti da eventuali successive disposizioni del competente Organo frazionale, adottate nel rispetto delle disposizioni normative in materia.
- 2. Il presente regolamento, negli articoli successivi, disciplina le modalità di esercizio dei diritti d'uso civico di:
 - diritto di legnatico per uso interno di fuoco e per costruzione e ricostruzione degli edifici, compresi quelli artigianali e commerciali (esclusi gli edifici ad uso industriale);
 - -pascolo, con ogni specie di bestiame allevato e mantenuto in luogo;
 - -tagliare erba;
 - -stramatico;
 - -erogare acqua dai terreni demaniali per acquedotti;
 - -cavar sassi e sabbia per uso di fabbrica.

Art. 4

TITOLARE DEI DIRITTI

- 1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni d'uso civico spetta a tutti i cittadini italiani residenti e dimoranti nella frazione di Villamontagna. Qualora più aventi diritto dimorino sotto lo stesso tetto, il diritto di legnatico spetta solo a coloro che effettivamente costituiscono fuoco separato.
- 2. Agli effetti del presente regolamento è considerato nucleo familiare quello risultante dalla scheda anagrafica di famiglia o di convivenza, rispettivamente di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 223/89 concernente "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente".



RAPPRESENTANTE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. Ogni nucleo familiare è rappresentato dall'intestatario della rispettiva scheda anagrafica di famiglia o di convivenza.

Art. 6

AMPIEZZA DEI DIRITTI

- 1. Fatte salve eventuali specifiche disposizioni contenute nel presente regolamento, l'ampiezza dei diritti d'uso civico è definita sulla base dei seguenti criteri:
 - a) concreta disponibilità del bene, valutata secondo le norme tecniche che ne consentono il relativo utilizzo, in conformità al piano economico forestale redatto ai sensi e per gli effetti della L.P. 11/2007 e s.m. e i.;
 - b) numero di utenti;
 - c) fabbisogno del nucleo familiare, valutato secondo i vincoli di cui all'attuale art. 1021 del Codice Civile "Chi ha il diritto di uso di una cosa può servirsi di essa e, se fruttifera, può raccoglierne i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia".

Art. 7

RICHIESTE PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

- 1. Ogni nucleo familiare che intenda esercitare i diritti d'uso civico riconosciuti, deve inoltrare specifica richiesta all'Amministrazione frazionale.
- 2. Le domande degli aventi diritto saranno esaminate, discusse e decise dal Comitato A.S.U.C.



CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico sono di norma gratuiti. Tuttavia, nel caso in cui le rendite dei beni di uso civico non siano sufficienti al pagamento delle imposte su di loro gravanti ed alla copertura delle spese necessarie per la gestione e sorveglianza dei beni medesimi, l'A.S.U.C. può quantificare e richiedere agli utenti un corrispettivo per l'esercizio dei diritti consentiti.

Art. 9

ATTI DI DISPOSIZIONE DEI BENI D'USO CIVICO

- 1. Senza pregiudicare il soddisfacimento delle richieste di cui all'articolo 7, l'Amministrazione può vendere legname ed altri prodotti derivanti dal proprio patrimonio d'uso civico.
- 2. Può inoltre concedere a terzi, a titolo oneroso, i singoli beni d'uso civico o costituirvi diritti reali.
- 3. La scelta del contraente è comunque effettuata con idonea procedura nel rispetto della L.P. 19.07.1990 nr. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento".

Art. 10

RISORSE FINANZIARIA DERIVANTI DAI BENI D'USO CIVICO

1. Le risorse finanziarie derivanti dagli atti di disposizione di cui all'articolo 9 sono destinate in conformità a quanto disposto dall'art. 10 della Legge Provinciale.



REGIME FISCALE

1. Ai sensi dell'art. 2 Legge 1 dicembre 1981 n. 692 gli atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dal relativo regolamento di esecuzione sono esenti da tasse di bollo e registro nonché da altre imposte.



CAPO II SPECIFICI DIRITTI D'USO CIVICO

SEZIONE I

DIRITTO DI LEGNATICO

ART. 12

DISPOSIZIONI COMUNI

- 1. Il Comitato, prima della sessione forestale di inizio anno, approva l'elenco delle domande ammesse secondo i criteri di cui alle Sezioni I e II, distinguendo il quantitativo di mc necessari per il soddisfacimento dell'uso civico rispettivamente di legnatico da opera e di legnatico da ardere.
- 2. L'Autorità Forestale, in sede di sessione forestale stabilirà sulla scorta del Piano Economico Forestale e in accordo con il Comitato A.S.U.C., i quantitativi massimi di legname da opera e di legna da ardere che potranno essere utilizzati nell'annata. In mancanza di detto Piano o pendente la sua compilazione o revisione, i quantitativi suindicati verranno determinati prudenzialmente dall'Autorità Forestale, tenuta presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi.

ART. 13

ONERI E DIVIETI

1. Gli aventi diritto devono attenersi alle norme forestali vigenti provvedendo, dopo le operazioni di taglio ed esbosco, alla pulizia del bosco, delle strade e dei sentieri, nonché all'accatastamento della ramaglia non asportata, secondo le modalità prescritte di volta in volta dal custode forestale.



- 2. Il legname assegnato dovrà essere utilizzato allo scopo per il quale fu richiesto, restando assolutamente vietato ogni altro uso. In caso di contravvenzione a quanto esposto, il legname assegnato verrà confiscato o, se ciò risulti impossibile, all'A.S.U.C. spetterà il pagamento della differenza tra il corrispettivo di cessione e il valore commerciale del prodotto, calcolato mediamente sulla base delle vendite di legname ad uso commercio dell'anno precedente. Al censito contravventore non verranno fatte nuove assegnazioni di legname fino a che non avrà regolato la sua posizione.
- 3. Il legname assegnato e non posto in opera entro 3 (tre) anni dall'assegnazione dovrà essere restituito all'A.S.U.C. ovvero pagato a prezzo commerciale. È data facoltà all'A.S.U.C. in singoli casi di concedere una proroga dei termini.
- 4. Resta in ogni caso vietata qualsiasi forma di cessione o commercializzazione, tanto del legname da ardere e da opera distribuito dall'A.S.U.C., quanto della legna raccogliticcia.

SEZIONE II

LEGNATICO DA OPERA

ART. 14

DESCRIZIONE DEL DIRITTO

- Compatibilmente con le spese di amministrazione, sorveglianza ed esecuzione dei lavori di ordinaria e straordinaria coltura e manutenzione del patrimonio, il comitato A.S.U.C. deciderà annualmente il quantitativo di legname da destinare all'uso civico di legnatico da opera nei limiti delle disponibilità previsti dal presente regolamento e secondo i bisogni delle aziende familiari;
- 2. Sarà concesso ai censiti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 4 un quantitativo di legname da opera per le nuove costruzioni e le riparazioni dei fabbricati adibiti a loro abitazione o beni ad uso agricolo e loro pertinenze, consistente in piante in piedi o atterrate per la realizzazione e manutenzione dell'abitazione principale di proprietà.
- 3. Il Comitato A.S.U.C. si riserverà annualmente di concedere un quantitativo di legname da opera alle Associazioni richiedenti, a condizione che abbiano sede sociale nel Comune di Trento e il cui Statuto sia compatibile con le finalità della Legge Provinciale.
- 4. Qualora un censito possedesse più fabbricati, l'assegnazione del legname sarà fatta per la sola casa ove egli abita con la famiglia.



- 5. Qualora un cittadino residente nel Comune di Trento, ma dimorante in una frazione diversa da Villamontagna, intendesse costruire la "prima abitazione" nella frazione di Villamontagna, potrà fare richiesta di legname ad uso interno all'A.S.U.C. di Villamontagna, previa dimostrazione della documentazione acclarante quanto sopra richiesto.
- 6. Qualora eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, eccezionali precipitazioni nevose, incendi) dovessero interessare i cittadini residenti e dimoranti nel territorio del Comune di Trento, l'A.S.U.C. può concedere, nei limiti delle concrete disponibilità dei beni e secondo i fabbisogni delle famiglie colpite, il legname necessario alla ricostruzione della prima casa di abitazione.

MISURA ED ESERCIZIO DEL DIRITTO

- 1. Le domande presentate ai sensi dell'art. 7, sono istruite dal Comitato A.S.U.C. che si riserva di eseguire apposita perizia del fabbisogno.
- 2. Il quantitativo di legname è concesso a tondo, sulla base del progetto approvato e nei limiti della disponibilità del bene richiesto.
- 3. Nel caso di insufficiente disponibilità per sopperire al fabbisogno di tutti gli aventi diritto, avranno la preferenza e precedenza i meno abbienti. Si distribuirà poi il rimanente proporzionalmente ai bisogni tra i richiedenti aventi diritto.
- 4. Le domande di assegnazione di legname non saranno prese in considerazione se presentate dopo l'ultimazione dei lavori per i quali esse vennero richieste, salvo valida giustificazione.

Art. 16

CESSIONE

- 1. La cessione della legna ai censiti sarà fatta a titolo oneroso.
- 2. Il corrispettivo per la legna da opera sarà fissato dal Comitato di Amministrazione con proprio provvedimento.
- 3. Il prezzo rimane fissato fino a nuovo provvedimento.
- 4. Il pagamento sarà effettuato presso la Tesoreria dell'A.S.U.C.



CONTROLLI

1. Il presidente dell'A.S.U.C. di Villamontagna ogni qual volta lo ritiene opportuno controlla la concessioni fatte ai censiti e l'uso che gli stessi hanno fatto del legname ricevuto. In caso di abuso o di vendita anche parziale del legname concesso, verrà richiesto per tutto il legname consegnato il prezzo per uso commerciale oltre all'applicazione di una sanzione pari al 100% del costo del legname stesso. Infine per il contravventore vi sarà l'impossibilità di fare altre richieste di legna da opera per cinque anni.

SEZIONE III

LEGNATICO DA ARDERE

ART. 18

DESCRIZIONE DEL DIRITTO

- 1. il Comitato A.S.U.C. provvederà annualmente ad un'equa ripartizione della legna da ardere in relazione alla disponibilità dei boschi. La legna da distribuire alla popolazione è costituita da rami, corteccia, ceppaie, sottoprodotti della segagione, etc., escluso tutto ciò che per qualsiasi uso industriale è ancora commerciabile. Qualora a disposizione dell'Amministrazione, sulla base del Piano Economico Forestale, non fosse a disposizione legna da ardere in quantità tale da soddisfare i bisogni dei censiti, il Comitato A.S.U.C. potrà attingere da fondi propri a disposizione per l'acquisto e la distribuzione di legna da ardere. In via eccezionale potrà ricorrere ad una distribuzione straordinaria di legname da opera di scadente valore commerciale.
- 2. Ogni famiglia che ne abbia diritto ai sensi dell'art. 4 può ottenere nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento un determinato quantitativo di legname da ardere, consistente in piante in piedi o atterrate. In aggiunta può inoltre raccogliere schianti, cimali, cortecce, rami ed altri residui di tagli giacenti al suolo in stato di oltrepassata stagionatura, , ivi compresi quelle piante considerate schianti e secche di diametro inferiore ai cm. 12 alla base.



- 3. La raccolta dei prodotti sopra elencati è tuttavia subordinata alla debita richiesta da inoltrare all'A.S.U.C., nonché alla rigorosa osservanza delle prescrizioni forestali vigenti.
- 4. Le richieste del lotto di legna da ardere devono essere presentate all'A.S.U.C. L'avente diritto deve presentare richiesta in carta semplice personalmente o su modulo già predisposto dall'Amministrazione.

SORTEGGIO DELLE SORTI

L'assegno agli aventi diritto delle sorti legna avverrà mediante una operazione di sorteggio che si terrà presso la sede dell'A.S.U.C. in data comunicata alla popolazione con apposito avviso.

L'A.S.U.C., sentito il parere dell'Autorità Forestale, fissa di volta in volta un termine preciso entro il quale devono essere completate tutte le operazioni di taglio ed esbosco.

Trascorso tale termine, salvo eventuali proroghe, le sorti legna non asportate, senza alcun ulteriore avviso, passeranno di competenza dell'A.S.U.C., che ne disporrà come meglio ritiene.

Art. 20

CESSIONE

- 5. La cessione della legna ai censiti sarà fatta a titolo oneroso.
- 6. Il corrispettivo per la legna da ardere sarà fissato dal Comitato di Amministrazione con proprio provvedimento.
- 7. Il prezzo rimane fissato fino a nuovo provvedimento.
- 8. Il pagamento sarà effettuato presso la Tesoreria dell'A.S.U.C.

ART. 21

MISURA ED ESERCIZIO DEL DIRITTO



- 2. Il quantitativo di legna è concesso a tondo, in base alla disponibilità del bene.
- 3. Per l'esercizio di un'attività industriale, commerciale o professionale, o per altri scopi speculativi che eccedono il fabbisogno del nucleo familiare, non sarà assegnata legna da ardere.
- 4. Gli aventi diritto potranno usufruire a titolo oneroso della legna raccogliticcia esistente nei boschi. Per legna raccogliticcia si intendono rami, cimali, cortecce e altri residui dei tagli, giacenti sul suolo, in stato di oltrepassata stagionatura.
- 5. Per l'asportazione di piante secche in piedi o atterrate, o in stato di deperimento esistenti nei boschi, come per la raccolta dei rimasugli dei tagli uso commercio, gli utenti dovranno richiedere apposita autorizzazione che sarà rilasciata dal Comitato A.S.U.C., sentita l'Autorità Forestale.
- 6. L'asportazione dai boschi dei prodotti di cui ai commi 3 e 4 sarà disciplinata dal Custode Forestale competente per la zona, al quale pertanto gli utenti dovranno esibire l'autorizzazione loro rilasciata, al fine di esercitare il controllo sia sulle persone che si recano nei boschi, sia sui prodotti asportati.
- 7. Il lotto di legna da ardere è assegnato entro il 30 settembre di ogni anno e verrà tagliato e ripulito entro il 30 aprile dell'anno successivo, sono esclusi dall'assegnazione per 2 anni, coloro che non hanno fatturato il lotto assegnato nell'anno precedente o che non hanno seguito le prescrizioni dettate dal custode forestale.
- 8. Una volta assegnato dall'A.S.U.C il lotto di legna (la parte), sono esclusi dall'assegnazione per due anni, coloro che non hanno fatturato il lotto assegnato nell'anno precedente o che non hanno seguito le prescrizioni dettate dal custode forestale. Una volta assegnato il lotto non è inoltre possibile rinunciare pena sempre l'esclusione per anni due dall'assegnazione di altri lotti.

ONERI E DIVIETI

Resta inteso che la raccolta dei prodotti di cui all'art. 18 deve essere utilizzata per gli stretti fabbisogni domestici perciò resta vietata la vendita ed il commercio, nonché altra eventuale destinazione. A carico dei contravventori saranno presi i provvedimenti contemplati nel seguente Regolamento.



CONTROLLI

Il presidente dell'A.S.U.C. di Villamontagna ogni qual volta lo ritiene opportuno controlla la concessioni fatte ai censiti e l'uso che gli stessi hanno fatto del legname ricevuto. In caso di abuso o di vendita anche parziale del legname concesso, verrà richiesto per tutto il legname consegnato il prezzo per uso commerciale oltre all'applicazione di una sanzione pari al 100% del costo del legname stesso. Infine per il contravventore vi sarà l'impossibilità di fare altre richieste di lotti di legna da ardere per cinque anni.

SEZIONE IV

PASCOLO

ART. 24

DESCRIZIONE DEL DIRITTO

1. I territori pascolativi dell'A.S.U.C. sono aperti all'uso civico di pascolo degli aventi diritto ai sensi dell'art. 4 e a termine di legge. L'esercizio del pascolo dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli artt. 98 e 111 della L.P. 11/2007, approvato con D.P.P. 14 aprile 2011, nr. 8-66/Leg.

ART. 25

ESAME DELLE DOMANDE

1. Le domande presentate saranno istruite dall'Amministrazione frazionale.



- 2. Il Comitato, prima della sessione forestale di inizio anno, approva l'elenco delle domande ammesse, distinguendo i capi di bestiame tra le diverse tipologie che saranno richieste nelle domande di cui al comma 1.
- 3. L'Autorità Forestale, in sede di sessione forestale, stabilisce sulla scorta del piano economico e delle prescrizioni di massima di polizia forestale, il numero dei capi ammessi al pascolo in ogni zona pascoliva.

SEZIONE V

STRAMATICO ED ERBATICO

ART. 26

DESCRIZIONE DEL DIRITTO

1. Gli utenti che vogliono procedere alla raccolta di strame ed erba nei boschi frazionali per il proprio fabbisogno devono farne richiesta all'Amministrazione A.S.U.C.

ART. 27

MISURA DEL DIRITTO

1. L'Amministrazione A.S.U.C., sentita l'Autorità Forestale, determinerà ogni anno una o più zone nelle quali i censiti utenti potranno raccogliere lo strame o tagliare l'erba, stabilendo i quantitativi e fissandone le modalità.

ART. 28

ONERI E DIVIETI

1. Lo strame e l'erba assegnati per il fabbisogno delle aziende dei censiti dovranno venire utilizzati per gli scopi per cui furono richiesti, restando assolutamente vietato ogni



- altro utilizzo e soprattutto l'alienazione a qualsiasi titolo, sia entro che fuori il territorio comunale.
- 2. Ad ogni concessionario sarà rilasciata allo scopo apposita autorizzazione da parte dell'A.S.U.C. Le persone trovate nei boschi a raccogliere strame o erbe senza la predetta autorizzazione saranno passibili di contravvenzione, anche se aventi diritto.
- 3. Lo strame raccolto nei boschi frazionali dovrà esservi asportato al più tardi, l'inverno successivo alla raccolta, restando vietato il suo ammassamento accanto a piante in vegetazione o nei luoghi dove esiste novellame.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29

RINVIO

1. 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione la L.P. 14 giugno 2005, nr. 6 e s.m. e i. ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.P. 6 aprile 2006, nr. 6-59/Leg. e s.m. e i.

ART. 30

ABROGAZIONI

1. Le disposizioni anteriori o in contrasto con il presente Regolamento sono abrogate.